

La cogenerazione: Gestione amministrativa

Lo scambio sul posto

Il servizio di Scambio sul posto è un meccanismo previsto per legge, regolato dall'Autorità per l'energia e attuato dal GSE, che consente di compensare la partita di energia elettrica immessa in rete in una certa ora con quella prelevata dalla rete in un'ora diversa. Nello Scambio sul posto si utilizza il sistema elettrico come **strumento di immagazzinamento virtuale** dell'energia prodotta e non contestualmente autoconsumata.

Lo Scambio sul posto riguarda quindi l'energia elettrica immessa e quella prelevata, mentre la parte di energia prodotta e istantaneamente consumata non entra in gioco e non condiziona il meccanismo

Inizialmente, lo Scambio sul posto compensava pari quantità di energia, senza che ad esse venisse attribuito alcun valore monetario

La legge n. 99/09 ha rimosso il divieto di vendita dell'energia per consentire, nell'ambito dello Scambio sul posto, che l'energia elettrica ceduta alla rete possa essere **remunerata a condizioni economiche di mercato, e quindi paragonata in termini monetari** con i costi dell'energia prelevata dalla rete.

Questa complessa conversione è stata regolata dalla delibera ARG/elt 226/10 dell'AEEG.


L'incompatibilità con altri incentivi

Dm Sviluppo economico 6 luglio 2012, **ha reso incompatibile lo Scambio sul posto con qualsiasi altra formula incentivante** promossa dallo Stato..

La cogenerazione: Gestione amministrativa

Lo scambio sul posto

- Possono usufruire del servizio di Scambio sul posto gli impianti di potenza fino a 200 kW, alimentati sia a fonti rinnovabili che in cogenerazione ad alto rendimento,
- Gli utenti che intendono avvalersi di questo servizio devono stipulare una convenzione con il Gestore dei Servizi Energetici.
- La stipula della convenzione si effettua attraverso il servizio telematico predisposto dal GSE, a cui si accede collegandosi al suo sito internet.



La cogenerazione: Gestione amministrativa

Ritiro dedicato

- Il Ritiro dedicato è una forma semplificata di vendita di elettricità alla rete, attiva **dal 1° gennaio 2008**.
- Vendere energia in regime di Ritiro dedicato significa demandare al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) il ritiro, cioè l'acquisto, di tutta l'elettricità immessa in rete dall'impianto. Il GSE corrisponde al produttore un prezzo per ogni kWh ritirato.
- Il Ritiro dedicato quindi non è propriamente un incentivo, ma si configura come una semplificazione burocratica per la vendita di energia
- A partire **dal 1° gennaio 2014**, il Ritiro dedicato è stato pesantemente modificato, con l'intento dichiarato di ridurre l'impatto della componente tariffaria A3 sulle bollette (delibera AEEG n. 618/2013/R/EFR del 19 dicembre 2013 e DI n. 145/2013 (cosiddetto “Destinazione Italia”), convertito in Legge 21 febbraio 2014, n. 9.

Riepilogando :

si applicano i **prezzi minimi garantiti ai fotovoltaici fino a 100 kW** e a quelli **idroelettrici fino a 500 kW**, qualora godano già di incentivi, nonché a tutte le tipologie di impianti a fonti rinnovabili fino a 1 MW a condizione che non godano di incentivi sulla produzione elettrica;

si applicano i **prezzi zionali orari** per tutte le tipologie di impianti a fonti rinnovabili in regime di Ritiro dedicato e non ricomprese nel punto precedente.

La cogenerazione: Ritiro dedicato

I prezzi minimi garantiti

L'energia elettrica immessa in rete dai produttori e ritirata dal Gestore dei Servizi Energetici con il meccanismo del ritiro dedicato viene valorizzata dal GSE al “**prezzo medio zonale orario**”, ovvero al prezzo medio mensile per fascia oraria - formatosi sul mercato elettrico - corrispondente alla zona di mercato in cui è connesso l'impianto.

I produttori di piccola taglia, con impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW, possono ricevere dal GSE una remunerazione garantita (i cosiddetti “**prezzi minimi garantiti**”) per i primi 2 milioni di kWh annui immessi in rete, senza pregiudicare la possibilità di ricevere di più nel caso in cui la remunerazione a prezzi orari zonali dovesse risultare più vantaggiosa. I prezzi minimi garantiti sono aggiornati annualmente dall'**Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG)**.

Alla fine di ogni anno, il GSE riconosce un conguaglio a favore degli impianti per i quali il ricavo associato ai prezzi orari zonali risulti più elevato di quello risultante dall'applicazione dei prezzi minimi garantiti.



La cogenerazione: Adempimenti

L'Officina elettrica: soggetto obbligato all'accisa sull'energia elettrica

La tematica dell'Officina elettrica è legata a quella delle accise sull'energia elettrica.

L'energia elettrica, infatti, è sottoposta ad imposta erariale di consumo - l'accisa - al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo dell'energia elettrica prodotta per uso proprio.



La cogenerazione: Adempimenti

L'Officina elettrica: soggetto obbligato all'accisa sull'energia elettrica

Secondo l'articolo 53 del Testo Unico delle Accise (Dlgs 504/95), sono **obbligati al pagamento dell'accisa** sull'energia elettrica:

- i soggetti che procedono alla **fatturazione dell'energia elettrica** ai consumatori finali;
- gli esercenti le **officine di produzione di energia elettrica** utilizzata per uso proprio;
- i soggetti che utilizzano l'energia elettrica per **uso proprio con impiego promiscuo**, con potenza disponibile superiore a 200 kW intendendosi per uso promiscuo l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione ovvero in impieghi soggetti e non soggetti (devono realizzarsi entrambe le condizioni, e cioè un uso promiscuo e una potenza superiore a 200 kW);
- i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica **sul mercato elettrico**, limitatamente al consumo di detta energia.



La cogenerazione: Adempimenti

L'Officina elettrica: soggetto obbligato all'accisa sull'energia elettrica

L'energia elettrica prodotta con impianti **rinnovabili** di potenza **fino a 20 kW** è **esclusa** dall'applicazione delle accise. Per tale motivo questi non sono soggetti all'obbligo di apertura di Officina elettrica.



La cogenerazione: Adempimenti

L'Officina elettrica: soggetto obbligato all'accisa sull'energia elettrica

Sono tenuti a presentare la denuncia di Officina elettrica tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili **di potenza superiore ai 20 kW** (Legge 133/99), **che autoconsumano una parte dell'energia elettrica** prodotta dall'impianto (Circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell'Agenzia delle Dogane).

Come già ricordato, è fondamentale il requisito dell'autoconsumo, che è alla base del meccanismo di tassazione dell'Officina elettrica. Le accise, infatti, vengono calcolate unicamente sull'elettricità prodotta dall'impianto e autoconsumata in loco.

L'obbligo di apertura di Officina elettrica, quindi, non riguarda in alcun modo gli impianti a fonti rinnovabili che immettono in rete tutta l'energia prodotta.



La cogenerazione: Adempimenti

L'Officina elettrica: soggetto obbligato all'accisa sull'energia elettrica

Gli impianti a fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, che immettono in rete tutta l'energia prodotta, sono comunque tenuti a fare una comunicazione all'Ufficio delle Dogane, in deroga all'obbligo di denuncia di apertura di Officina elettrica.

In seguito a questa comunicazione, che deve essere fatta prima dell'allacciamento alla rete elettrica, l'Ufficio delle Dogane assegna un “Codice Ditta”, indispensabile per identificare l'impianto nel momento in cui si presenta la dichiarazione annua di produzione (che è comunque obbligatoria).



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

La cogenerazione: Adempimenti

L'Officina elettrica: soggetto obbligato all'accisa sull'energia elettrica

La nozione di “autoconsumo” non prevede delle soglie minime di riferimento. Ad esempio, un impianto fotovoltaico da 50 kW di potenza che cede alla rete il 99% dell'energia prodotta, utilizzandone l'1% per alimentare i servizi ausiliari dell'impianto, è comunque tenuto ad aprire Officina elettrica. Infatti, questo 1% di energia autoconsumata, essendo prodotta dallo stesso impianto fotovoltaico, è sottoposta al regime delle accise.

In questi casi, una soluzione comunemente utilizzata per evitare l'apertura di Officina elettrica, consiste nello scegliere la “cessione totale” alla rete dell'energia prodotta dall'impianto, provvedendo a soddisfare le piccole necessità di autoconsumo con un normale contratto di fornitura.



AGENZIA
DELLE
DOGANE



La cogenerazione: Adempimenti

L'Officina elettrica: soggetti esclusi dall'obbligo accisa sull'energia elettrica

Non sono tenuti a presentare la denuncia di Officina elettrica:

- Impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza **fino a 20 kW**
- Impianti alimentati da fonti rinnovabili, di qualsiasi potenza, che scelgono la **cessione totale** (senza autoconsumo) dell'energia alla rete
- Impianti costituiti da **gruppi elettrogeni di emergenza**, con potenza disponibile non superiore a 200 kW
- Impianti di qualsiasi tipo, con potenza disponibile **non superiore a 1 kW**
- Impianti alimentati a **biogas** di qualsiasi potenza



La cogenerazione: Adempimenti

Obblighi in fase di esercizio

Una volta ottenuta la licenza di esercizio e con l’impianto a regime, il soggetto obbligato è tenuto a:

- **Compilare il registro di produzione**, con la registrazione giornaliera della lettura dei contatori. In molti casi, è possibile concordare letture dei contatori effettuate su base settimanale o mensile
- **Presentare la dichiarazione annuale di consumo** (modello AD-1), che contiene di dati relativi a ogni mese solare. La dichiarazione va trasmessa unicamente via web, utilizzando il servizio telematico E.D.I. (vedi www.agenziadogane.it)
- **Pagare annualmente il diritto di licenza** entro le scadenze previste (23,24 € nel caso di uso proprio e 77,47 € nel caso di utilizzo commerciale dell’energia)
- Comunicare entro 30 giorni eventuali variazioni societarie o impiantistiche



La cogenerazione: Adempimenti

Pagamento dell'accisa

L'accisa viene generalmente pagata versando delle **rate di acconto mensili**. Il pagamento deve essere effettuato entro il giorno 16 di ogni mese, e la cifra da corrispondere viene calcolata su 1/12 dei consumi dell'anno precedente.

In base ai dati contenuti nella dichiarazione annuale di consumo (da presentare entro il 20 febbraio di ogni anno), entro il 16 marzo si effettua il conguaglio.

La cogenerazione: Adempimenti

Pagamento dell'accisa

Semplificazioni per impianti fino a 100 kW

Le Officine elettriche costituite da **impianti di cogenerazione** di potenza non superiore a 100 kW e privi di contatori, hanno la possibilità di pagare l'accisa sull'energia elettrica mediante un canone annuale di abbonamento (comma 5 dell'articolo 55 del Testo Unico delle Accise). In questo caso, i consumi tassabili vengono calcolati forfettariamente in base alla potenza e alle ore di utilizzo del cogeneratore.

Chi usufruisce di questa semplificazione fiscale, non può contestualmente beneficiare dell'aliquota ridotta per la quota di carburante utilizzata nella produzione di energia elettrica.

La cogenerazione: Adempimenti

Pagamento dell'accisa

Semplificazioni per impianti fino a 100 kW

Con un'altra **Nota del 28 novembre 2013, prot. n. 114014**

L'Agenzia delle Dogane ha chiarito che "qualora ci si avvalga della facoltà di corrispondere l'accisa mediante canone di abbonamento, i misuratori installati presso tali impianti non sono sottoposti al controllo fiscale ai fini della determinazione dell'accisa e quindi, per le finalità relative alle accise:

- a) non è richiesto l'accertamento della relativa idoneità metrica;
- b) non è richiesta la taratura periodica degli stessi;
- c) non è richiesta la tenuta dei registri delle letture;
- d) non è richiesta, a norma dell'articolo 53, comma 8 del TUA, la presentazione della dichiarazione annuale."

La cogenerazione: Adempimenti

Procedura apertura Officina elettrica

Di seguito si elencano le procedure per costituirsi come “officina di energia elettrica”.
Al fine di ottenere la qualifica di fabbricante la ditta interessata dovrà presentare apposita istanza all’Agenzia delle Dogane – Ufficio Tecnico di Finanza, competente per territorio (di seguito abbreviata UTF) corredata, dei seguenti documenti

- a) Denuncia di officina debitamente compilata.
- b) Richiesta rilascio licenza fiscale di energia elettrica.
- c) Richiesta esenzione da imposte erariali o addizionali ove previsto;
- d) Descrizione del processo produttivo svolto all’interno dello stabilimento; in particolare in presenza di richiesta di esenzione, descrizione del processo produttivo particolare su cui si richiede l’agevolazione.
- e) Planimetria dello stabilimento.
- f) Certificato camerale.
- g) Certificati di taratura in laboratorio delle misure fiscali.
- h) Copia documento di riconoscimento del Legale Rappresentante dell’azienda

La cogenerazione: Adempimenti

Procedura apertura Officina elettrica

Successivamente alla presentazione della documentazione

l'UTF effettuerà il collaudo in loco, consistente:

- verifica di quanto dichiarato dall'Azienda,
- taratura e suggellamento dei misuratori fiscali
- stesura del verbale, che contiene tutti i dati anagrafici, la descrizione delle lavorazioni eseguite ed il parere dei Funzionari in materia di esenzioni, e dove vengono anche determinate le rate in acconto delle imposte effettivamente da versare con cadenza mensile. Nel caso di esenzioni la determinazione delle rate di acconto tiene conto dell'energia esente.
- Consegna del registro dove giornalmente, salvo diversa indicazione dei Funzionari UTF, si dovranno riportare le letture dei contatori indicati sul verbale di verifica. Una copia delle letture dovrà essere allegata alla dichiarazione annuale di consumo.

La cogenerazione: Adempimenti

Operatività, rinnovi e verifiche periodiche

- Entro il giorno 16 di ogni mese, a mezzo F24 accise o versamento per mezzo di CCP intestato alla Tesoreria Provinciale dello stato competente per territorio, versare le rate di acconto determinate ed indicate sul verbale di verifica.
- Alla fine di ogni anno solare, entro il 20 di febbraio dell'anno successivo, le ditte dovranno elaborare e presentare la denuncia annuale di consumo, su supporto cartaceo, al fine di determinare con esattezza le imposte dovute. E' necessario allegare alla denuncia copia dei giustificativi di versamento e copia del registro letture contatori. In funzione delle rate di acconto e di quanto dovuto effettivamente dalla Azienda si procederà al conguaglio. In caso di conguaglio a favore dell'Amministrazione Finanziaria, il versamento dello stesso dovrà essere effettuato entro il 20 febbraio dell'anno successivo al periodo di imposta; in caso di conguaglio a favore dell'Azienda, il credito derivante potrà essere dedotto dalle rate di acconto future.
- Sempre entro il 20 febbraio dell'anno successivo, le ditte dovranno presentare denuncia annuale di consumo, in via telematica, al Ministero dell'Economia.

La cogenerazione: Adempimenti

Operatività, rinnovi e verifiche periodiche

Entro il 15 dicembre di ogni anno si dovranno versare i diritti di licenza pari ad € 23,24 a mezzo F24 accise o CCP intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio.

- Il registro letture contatori ha normalmente durata annuale. E' compito delle aziende provvedere a richiederne uno nuovo prima dell'esaurimento, all'UTF competente per territorio.

- Le Aziende dovranno inoltre provvedere a richiedere all'UTF competente per territorio (allegato 4) la ritaratura periodica dei gruppi di misura fiscali. Ogni 5 anni dovranno essere ritarati i contatori di tipo dinamico ed ogni 3 anni quelli di tipo statico. La ritaratura deve essere effettuata, come nel caso della verifica di primo impianto, da ditta in possesso di autorizzazione da parte del Ministero dell'Economia. A collaudo avvenuto verranno rilasciati i certificati di taratura che dovranno essere trasmessi all'UTF

La cogenerazione: Adempimenti

Operatività, rinnovi e verifiche periodiche

Entro il 15 dicembre di ogni anno si dovranno versare i diritti di licenza pari ad € 23,24 a mezzo F24 accise o CCP intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio.

- Il registro letture contatori ha normalmente durata annuale. E' compito delle aziende provvedere a richiederne uno nuovo prima dell'esaurimento, all'UTF competente per territorio.

-Le Aziende dovranno inoltre provvedere a richiedere all'UTF competente per territorio (allegato 4) la ritaratura periodica dei gruppi di misura fiscali. Ogni 5 anni dovranno essere ritarati i contatori di tipo dinamico ed ogni 3 anni quelli di tipo statico. La ritaratura deve essere effettuata, come nel caso della verifica di primo impianto, da ditta in possesso di autorizzazione da parte del Ministero dell'Economia. A collaudo avvenuto verranno rilasciati i certificati di taratura che dovranno essere trasmessi all'UTF

La cogenerazione: Regimi di incentivazione

- **Certificati bianchi (Titoli di Efficienza Energetica)**

AEEG ha provveduto ad aggiornare le Linee guida (Delibera EEn 9/11) prevedendo una nuova tipologia di TEE, quelli di tipo II-CAR, attestanti risparmi di energia riconosciuti dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) agli impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento. Introdotti dal Dm 5 settembre 2011, i Certificati Bianchi CAR, a differenza delle altre tipologie di certificati, sono gestiti dal Gestore dei Servizi Energetici e non dall'Autorità.

- **Defiscalizzazione dei combustibili**

- **Scambio sul posto SSP**

La cogenerazione: Regimi di incentivazione

Calcolo certificati bianchi

$$RISP = \frac{E_{CHP}}{\eta_{E,RIF}} + \frac{H_{CHP}}{\eta_{T,RIF}} - F_{CHP}$$

dove:

RISP è il risparmio di energia primaria, espresso in MWh, realizzato dall'unità di cogenerazione nell'anno solare considerato

E_{CHP} è l'energia elettrica, espressa in MWh, prodotta in cogenerazione dalla unità di cogenerazione durante l'anno considerato

H_{CHP} è l'energia termica utile, espressa in MWh, prodotta in cogenerazione dalla unità di cogenerazione durante l'anno considerato

$\eta_{E,RIF}$ è il rendimento medio convenzionale del parco di produzione elettrica italiano, assunto pari a 0,46, corretto in funzione della tensione di allacciamento, della quantità di energia autoconsumata e della quantità di energia immessa in rete secondo le modalità di calcolo riportate nell'allegato 7 del decreto 4 agosto 2011. La percentuale di energia elettrica autoconsumata da tenere in conto è quella riferita alla produzione totale in regime di CAR

$$CB = (RISP * 0,086) * K$$

dove:

(RISP*0,086) è il risparmio, se positivo, espresso in TEP;

K è un coefficiente di armonizzazione, posto pari a: 1,4 per le quote di potenza fino ad 1 MWe

$$PES = \left(1 - \frac{1}{\frac{CHP \eta_e}{Ref \eta_e} + \frac{CHP \eta_t}{Ref \eta_t}} \right) \times 100\%$$

dove:

PES è il risparmio di energia primaria;

La cogenerazione: Regimi di incentivazione

certificati bianchi

L'evoluzione del sistema

Secondo la definizione ufficiale, la Car è la produzione combinata di energia elettrica e calore che fornisce un risparmio di energia primaria pari almeno al 10% rispetto ai valori di riferimento per la generazione separata di elettricità e di calore; oppure si deve realizzare la produzione combinata di energia elettrica e calore mediante unità di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione (cioè di potenza rispettivamente inferiore a 1 MW e inferiore a 50 kW) che forniscono un risparmio di energia primaria rispettivamente alla produzione separata.

La cogenerazione: Regimi di incentivazione

certificati bianchi

L'evoluzione del sistema

Operativo dal 2005, il sistema impone degli obblighi a carico dei grandi distributori di energia gas (**soggetti obbligati**) e delle premialità a favore di chi ottiene risparmi energetici certificabili, al di sopra di certi quantitativi.

A i soggetti obbligati vengono rilasciati un quantitativo di Certificati Bianchi (il cui nome "tecnico" è Titoli di Efficienza Energetica - TEE) pari al quantitativo di risparmi ottenuti.

Ovvero 1 certificato per ogni tep* risparmiato

Quando vengono emessi, i titoli non hanno un valore monetario, ma il loro valore si determina sul mercato..

***tonnellata equivalente di petrolio**

La cogenerazione: Regimi di incentivazione

certificati bianchi

L'evoluzione del sistema

Con il DM del 5 settembre 2011, di fatto entrato in vigore con un ulteriore decreto varato a fine 2012, sono state ridefinite le caratteristiche dei **Certificati bianchi riconosciuti alla cogenerazione ad alto rendimento.**

Semplificando al massimo, questi incentivi sono rilasciati per un periodo di 10 anni agli impianti di produzione e di 15 anni per le installazioni abbinate al teleriscaldamento.

Il legislatore ha previsto l'applicazione di un coefficiente (k) differenziato per cinque scaglioni di potenza, in modo da poter tenere conto dei diversi rendimenti medi degli impianti.

La cogenerazione: Regimi di incentivazione

certificati bianchi

L'evoluzione del sistema

Con l'entrata in vigore del Dm 5 settembre 2011, alla cogenerazione ad alto rendimento possono essere attribuiti anche i "**nuovi**" **Certificati Bianchi**, assolutamente analoghi ai precedenti, ma che hanno qualche caratteristica diversa.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 1° novembre 2011

La cogenerazione: Regimi di incentivazione

certificati bianchi

L'evoluzione del sistema

Attenzione: fino a settembre del 2011, il sistema dei Certificati Bianchi era gestito dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e i beneficiari potevano essere solo quelli appartenenti a due specifiche categorie: "**soggetti obbligati**" e "**soggetti volontari**".

Infatti, secondo quanto previsto dai Dm 20 luglio 2004, i diretti beneficiari dei Certificati Bianchi sono coloro che effettuano gli interventi, ma solo se appartenenti alla categoria dei:

- soggetti obbligati (e cioè i distributori di energia elettrica e gas con più di 50.000 clienti),
- soggetti volontari, chiaramente indicati in tre tipologie: i distributori con meno di 50.000 clienti, le ESCo e i grandi utenti industriali e del terziario tenuti alla nomina dell'energy manager.

La cogenerazione: Regimi di incentivazione

certificati bianchi

L'evoluzione del sistema

Con l'emanazione del Dm 5 settembre 2011, è stata introdotta una "nuova forma" di Certificati Bianchi riconosciuti esclusivamente alla **Cogenerazione ad alto rendimento**. Tali Certificati hanno qualche caratteristica diversa, e cioè:

- **sono attribuibili anche ai semplici produttori**
- **sono gestiti dal Gestore dei Servizi Energetici e non più dalla Autorità**
- **hanno diritto al ritiro da parte del GSE.**

La cogenerazione: Regimi di incentivazione

certificati bianchi

L'evoluzione del sistema

Ciò significa che il soggetto che detiene i Certificati Bianchi CAR (Produttore) ha la **possibilità di cederli al GSE** anziché rivolgersi al mercato per la loro commercializzazione

La cogenerazione: Regimi di incentivazione

certificati bianchi

L'evoluzione del sistema

Per quanto concerne la cogenerazione ad alto rendimento, con la nuova normativa è chiaro che non vi è l’obbligo da parte del produttore di passare attraverso una ESCO per la commercializzazione telematica dei TEE.

Tale opzione invece non è attuabile con i “normali” Certificati Bianchi dove il meccanismo rimane lo stesso.

Inoltre per gli impianti inferiori ad 1 MW, che per il riconoscimento della CAR devono raggiungere un indice PES=0 sono previste alcune semplificazioni nella rendicontazione che potrebbero consentire al produttore di gestire direttamente il rapporto con il GSE o limite semplicemente tramite il supporto un consulente esterno

La cogenerazione: Regimi di incentivazione

certificati bianchi

Impianti che possono **accedere all'incentivo**:

- tutti gli impianti di cogenerazione entrati in funzione dal 1/1/2011 che soddisfino i requisiti di CAR secondo il D.M. 4/08/11;
- tutti gli impianti di cogenerazione entrati in funzione dal 7/3/2007 fino al 31/12/2010 che qualora non rientrino nella definizione di CAR secondo il D.M. del 4/08/11 rispondano comunque ai criteri definiti dalla delibera 42/02 s.m.i.;
- impianti di cogenerazione entrati in esercizio (nuovi o rifacimenti) tra 1/4/1999 e 7/3/2007 cogenerativi secondo le norme applicabili al momento della loro entrata in funzione.

I TEE possono essere **utilizzati** direttamente, venduti ai soggetti obbligati o ritirati dal GSE.

Gli operatori che hanno già ottenuto TEE per la cogenerazione secondo i D.M. 20 luglio 2004 possono **rinunciarvi** e accedere ai benefici del nuovo decreto, con apposito conguaglio.

Il nuovo incentivo è **cumulabile** con:

- fondi di garanzia e di rotazione;
- altri incentivi pubblici in conto capitale fino al 40%, 30% e 20% dell'investimento rispettivamente per potenze fino a 200 kW_e, 1MW_e e superiori;
- detassazione del reddito d'impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature;
- regimi per SEU e RIU, scambio sul posto ed esenzione certificati verdi.

Le domande vanno presentate entro il 31 marzo di ogni anno per i consumi dell'anno precedente.

La cogenerazione: Regimi di incentivazione

certificati bianchi

L'operatore la cui unità di cogenerazione sia riconosciuta come CAR in un dato anno ha diritto, per quell'anno, ad un numero di certificati bianchi pari a:

$$CB = (RISP * 0,086) * K$$

dove:

-(RISP*0,086) è il risparmio, se positivo, espresso in TEP;

-K è un coefficiente di armonizzazione, posto pari a:

1,4 per le quote di potenza fino ad 1 MWe

1,3 per le quote di potenza superiore a 1 MWe e fino a 10 MWe

1,2 per le quote di potenza superiore a 10 MWe e fino a 80 MWe

1,1 per le quote di potenza superiore a 80 MWe e fino a 100 MWe

1,0 per le quote di potenza superiori a 100 MWe e per i rifacimenti indipendentemente dalla potenza installata


2. I certificati bianchi sono riconosciuti, subordinatamente all'esito delle verifiche di cui all'articolo 7 e fermo restando quanto disposto dal comma 3, per un periodo di:

a) dieci anni solari, per le unità di cogenerazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) diverse da quelle comprese alla lettera b) del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in esercizio dell'unità di cogenerazione;


b) quindici anni solari, per le unità di cogenerazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) abbinate a reti di teleriscaldamento, ove l'intervento comprenda anche la rete, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in esercizio dell'unità di cogenerazione;

c) cinque anni solari, per le unità di cogenerazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), nel limite del 30% di quanto riconosciuto alle unità di cui alle lettere precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Schema generale del mercato TEE





Schema TEE CAR



La cogenerazione: Regimi di incentivazione


certificati bianchi

Operatore: soggetto giuridico che detiene la proprietà o che ha la disponibilità dell'unità di cogenerazione.



La cogenerazione: Regimi di incentivazione certificati bianchi per teleriscaldamento

Si ottengono circa 1 tep ogni 10 MWh_t forniti alle sole utenze civili collegate ai nuovi allacciamenti presentati. Applicando il coefficiente moltiplicativo pari a 3,36 il risparmio integrale sale a 3,0-3,5 tep ogni 10 MWh_t.



Per il teleriscaldamento in alternativa al D.M. 5 settembre 2011 è possibile ricorrere alla scheda 22T disponibile sul sito dell'AEEG.


La cogenerazione: Regimi di incentivazione

Defiscalizzazione dei combustibili

Situazione ante nota Agenzia delle Dogane del 6 settembre 2011

Il calcolo dell'accisa da pagare sul combustibile utilizzato in un impianto di cogenerazione era basato sul consumo specifico.

Per il gas naturale il consumo specifico di riferimento era pari a $0,25 \text{ m}^3/\text{kWh}$ elettrico generato. Nel caso di un cogeneratore con rendimento elettrico superiore al 41% tutto il gas utilizzato passava ad accisa da generazione elettrica.



La cogenerazione: Regimi di incentivazione

Defiscalizzazione dei combustibili

Situazione post nota Agenzia delle Dogane del 6 settembre 2011

Calcolo della percentuale di prodotto energetico soggetto ad **accisa elettrica**:

$$\% \text{ comb. fiscalità elettrica} = \frac{E_e}{E_e + E_t}$$

E_e = energia elettrica misurata dal contatore fiscale

E_t = energia termica misurata dal misuratore di calore istallato

Nel caso non sia possibile istallare il sistema di misurazione del calore **MID 2004/22/CE** il calcolo può essere fatto anche utilizzando il rapporto tra le potenze:

$$\% \text{ comb. fiscalità elettrica} = \frac{P_e}{P_e + P_t}$$

Sarà però necessaria una relazione asseverata da un tecnico abilitato che illustri il calcolo delle percentuali di ripartizione e i motivi che impediscono la misura diretta del calore disponibile.

La cogenerazione: Regimi di incentivazione

Defiscalizzazione dei combustibili

Esempio di calcolo delle imposte

Consideriamo un cogeneratore alimentato a gas naturale di potenza elettrica pari ad 1 MW_e, rendimento elettrico pari al 39%, rendimento termico pari al 40% e 4.000 ore annue di funzionamento.

Ante nota Dogane

Usi civili

Imposte ≈ 14.000 euro

Usi industriali

Imposte ≈ 1.500 euro

Situazione post nota Dogane

Usi civili

Imposte ≈ 108.000 euro

Usi industriali

Imposte ≈ 10.000 euro

Si ha dunque un aumento degli oneri pari a circa 23 euro/MW_e per gli usi civili e di circa 2 euro/MW_e per gli usi industriali.

Valori utilizzati per le stime (nelle accise sono considerate anche le addizionali regionali).

Combustibile	Gas Naturale
Accisa usi industriali	0,018 €/m ³
Accisa usi civili	0,200 €/m ³
Accisa da gen. elettrica	0,0004493 €/m ³

La cogenerazione: Regimi di incentivazione

Defiscalizzazione dei combustibili

Situazione Attuale

- Accisa Gas Naturale combustione = 18,6 c€/smc (2° fascia)
 - Accisa Gas Naturale usi industriali = 1,249 c€/smc
 - Accisa Gas Naturale autoproduzione EE = 0,01348 c€/mc
 - **Defiscalizzazione pari a 0,22 mc/kWhe**
-
- *Il 29 aprile 2012 è entrata in vigore la Legge n. 44/2012, di conversione del DI 2 marzo 2012, n. 16, meglio conosciuto come “Decreto fiscale”. Poche ma significative le novità in materia di energia. Grazie ad un emendamento approvato in fase di conversione in Legge, viene eliminata l'applicazione di aliquota di accisa sulla attività di recupero del calore ottenuto in regime di cogenerazione. Questa disposizione, contenuta nell'articolo 3-bis della Legge di conversione, va a modificare, alleggerendolo, il pesante regime di tassazione che era stato introdotto dall'Agenzia delle Dogane con la Nota prot. n. 75649/RU del 6 settembre 2011.*

La cogenerazione: Regimi di incentivazione

Defiscalizzazione dei combustibili

- *In attesa che il Ministero dello Sviluppo economico vari il decreto attuativo per la determinazione dei coefficienti utili al calcolo delle nuove aliquote, il Ddl di conversione ha previsto che:*

"Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti nella misura del 12 per cento".

$$0,25 \text{ mc/kWhe prodotto} \times (1 - 12\%) = 0,22$$

La cogenerazione: Regimi di incentivazione

Defiscalizzazione dei combustibili

Tabella di confronto tra i diversi provvedimenti

Usi industriali

eta E _e CHP	accisa gas CHP old €/MWh _e	accisa gas CHP AdD €/MWh _e	accisa gas CHP new €/MWh _e	accisa gas termico €/MWh _e
26%	3,1	5,5	3,7	8,0
27%	2,8	5,2	3,4	7,7
28%	2,5	4,9	3,1	7,4
29%	2,3	4,6	2,9	7,2
30%	2,0	4,4	2,6	6,9
31%	1,8	4,2	2,4	6,7
32%	1,6	4,0	2,2	6,5
33%	1,4	3,8	2,0	6,3
34%	1,2	3,6	1,8	6,1
35%	1,1		1,6	6,0
36%	0,9	+0,6 €/MWh _e	1,5	5,8
37%	0,7	3,1	1,3	5,6
38%	0,6	2,9	1,2	5,5
39%	0,4	2,8	1,0	5,3
40%	0,3	2,7	0,9	5,2
41%	0,2	2,5	0,8	5,1
42%	0,1	2,4	0,6	5,0
43%	0,1	2,3	0,5	4,8
44%	0,1	2,2	0,4	4,7
45%	0,1	2,1	0,3	4,6

Elaborazioni FIRE

La cogenerazione: Regimi di incentivazione

Defiscalizzazione dei combustibili

Tabella di confronto tra i diversi provvedimenti

Usi civili

eta E _e CHP	accisa gas CHP old €/MWh _e	accisa gas CHP AdD €/MWh _e	accisa gas CHP new €/MWh _e	accisa gas termico €/MWh _e
26%	30,2	54,1	36,2	80,1
27%	27,2	51,2	33,2	77,1
28%	24,5	48,4	30,5	74,4
29%	21,9	45,8	27,9	71,8
30%	19,5	43,4	25,5	69,4
31%	17,3	41,2	23,3	67,2
32%	15,2	39,1	21,2	65,1
33%	13,2	37,1	19,2	63,1
34%	11,4	+6 €/MWh _e	17,3	61,3
35%	9,6		15,6	59,5
36%	8,0	31,9	13,9	57,9
37%	6,4	30,3	12,4	56,3
38%	4,9	28,8	10,9	54,8
39%	3,5	27,4	9,5	53,4
40%	2,2	26,1	8,2	52,1
41%	0,9	24,8	6,9	50,8
42%	0,1	23,6	5,7	49,6
43%	0,1	22,5	4,5	48,4
44%	0,1	21,4	3,4	47,3
45%	0,1	20,3	2,4	46,3

Elaborazioni FIRE

La cogenerazione: Regimi di incentivazione

Defiscalizzazione dei combustibili

Tabella di confronto tra i diversi provvedimenti

Cosa cambia sul fronte dell’incentivo rispetto alla scheda 21bis

Incentivi	€/MWh _e
Scheda analitica 21 bis	8÷10
D.M. 5/09/2011	12÷15

Nel caso del settore industriale l’aumento può essere maggiore, in funzione del settore scelto, in quanto l’ammontare dell’incentivo variava con la baseline di riferimento e la relativa addizionalità (ossia si con un progetto a consuntivo si sarebbero potuti ottenere in passato meno di 8-10 €/MWh_e).

Sommando incentivo e fiscalità si nota come sui dieci anni di ottenimento dei certificati bianchi la situazione sia migliorata di almeno 2-3 €/MWh_e, con un incremento anche maggiore per gli usi industriali.

Sul fronte delle accise l’aumento di costo è pari a 0,6 €/MWh_e per gli usi industriali e 6 €/MWh_e per quelli civili, che dunque si ritrovano di fronte a una perdita netta.

Fortunatamente l’ultima modifica legislativa ha posto rimedio all’assurdità di una nota dell’Agenzia delle Dogane caratterizzata da effetti molto più consistenti di una direttiva comunitaria e di una serie di leggi e decreti legislativi. Rimane la necessità di un maggiore coordinamento fra le istituzioni.

Valori utilizzati per
le stime.

Valore TEE	100 €/TEE
Combustibile	Gas Naturale

Fonte:FIRE